

STATUTO

DENOMINAZIONE e SEDE

Art. 1

È costituita l'Associazione Gruppo di Acquisto Solidale "***Il canneto***", con sede in Portogruaro (VE) Via San Giacomo, numero 47.

SCOPO

Art. 2

- L'associazione è autonoma, indipendente, apolitica ed apartitica, non ha finalità di lucro, né diretto, né indiretto, né a proprio vantaggio, né a quello dei propri associati.
- L'Associazione Gruppo di Acquisto Solidale "***Il canneto***" si prefigge i seguenti scopi:
 - svolgere attività di acquisti collettivi di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e vendita;
 - costituire un punto d'incontro, di confronto, di dialogo, di solidarietà, di ricreazione, di svago, d'accoglienza, di cultura e di educazione alimentare e alla salute fra gli associati;
 - promuovere e realizzare iniziative sociali, studi, convegni, incontri che stimolino progetti utili a migliorare le condizioni di vita degli associati e del territorio. Tutto ciò anche attraverso rapporti da instaurare e mantenere con gli Enti pubblici territoriali e non, altre associazioni o fondazioni aventi scopi analoghi, affini o complementari;
 - promuovere nel territorio collaborazioni e sostegno a piccoli produttori biologici o impegnati in un percorso di conversione al biologico, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione, nella prospettiva della formazione di Distretti di Economia Solidale;
- Nell'intento di promuovere e diffondere nel territorio stili di vita coerenti con i suddetti scopi, l'Associazione potrà svolgere anche attività editoriale ed informativa, con qualsiasi mezzo che verrà ritenuto opportuno.
- L'Associazione potrà, sempre al fine di raggiungere i suddetti scopi, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate dalla legge, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie o utili al raggiungimento dello scopo associativo principale. A tal fine essa potrà: assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre associazioni o consorzi aventi scopi affini o complementari al proprio.

DURATA ed ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 3

La durata dell'associazione è stabilita fino al 31.12.2050 e successivamente si prorogherà di anno in anno, salvo apposita delibera degli associati che decida la cessazione o la proroga fino ad una successiva data.

Art. 4

Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti, quest'ultimo se nominato.

Possono accedere agli organi dell'associazione tutti gli associati, nel rispetto dei principi dell'elettività, della democrazia e le norme del presente statuto.

ASSOCIATI

Art. 5

Possono presentare domanda di far parte dell'Associazione Gruppo di Acquisto Solidale ***Il canneto*** le persone che abbiano l'essenziale requisito di impegnarsi a perseguire gli scopi associativi istituzionali.

Sulla domanda d'ammissione decide il Consiglio Direttivo; nel caso in cui la domanda di ammissione non venga accolta, il richiedente può attivare l'articolo 21 del presente statuto.

Oltre al versamento della quota fissa d'ingresso, che andrà a formare il Fondo Associativo Comune, gli associati sono tenuti al pagamento di una eventuale quota annua, definita annualmente dal Consiglio Direttivo, senza che a fronte di ciò abbiano il diritto di ricevere una prestazione di servizi o beni, o qualsiasi controprestazione di natura sinallagmatica. Tale quota, inoltre, non dà diritto di credito nei confronti dell'Associazione.

La quota è intrasmissibile e non può essere oggetto di rivalutazione.

Art. 6

Tutti gli associati hanno pari dignità. Ognuno ha diritto di voto in tutte le assemblee convocate e soprattutto per la nomina degli organi associativi; ogni associato può essere eletto negli organi associativi. Fra tutti gli associati vige il principio di uguaglianza e di democrazia.

Ogni associato deve:

- rispettare le regole del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni,
- essere partecipe o solidale alle attività proposte dal Consiglio Direttivo,
- mantenere, con gli altri associati, rapporti di solidarietà, amicizia e rispetto,
- avere un atteggiamento collaborativo con il Consiglio Direttivo,
- avere cura dei locali e degli spazi esterni messi a disposizione per le attività dell'Associazione Gruppo di Acquisto Solidale *Il canneto*.

Ogni associato potrà rivolgersi al Consiglio Direttivo per presentare proposte, reclami, suggerimenti e richieste.

Il Consiglio Direttivo accoglierà, vaglierà e porterà all'attenzione dell'assemblea le proposte pervenute.

Art. 7

La qualità di associato si perde in conseguenza di uno dei seguenti accadimenti:

- mancato rinnovo della tessera associativa,
- dimissioni volontarie da associato; l'associato che intenda recedere, essendo il rapporto non di natura temporanea, deve darne comunicazione motivata almeno tre mesi prima,
- comportamenti riprovevoli oppure non conformi al presente statuto o agli eventuali regolamenti interni.

L'accertamento della perdita della qualità di associato avviene a cura del Consiglio Direttivo, che delibera in merito.

Alla cessazione della partecipazione all'associazione, da qualsiasi causa determinata, varrà quanto stabilito dal successivo articolo 18.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 8

L'Assemblea degli associati è sovrana. L'Assemblea è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo, tramite e-mail e/o con comunicazione da esporsi presso la sede associativa od altra sede secondaria appositamente eletta, almeno dieci giorni prima dal giorno fissato per la riunione, e dovrà contenere indicazioni su: luogo, giorno, ora ed elenco delle materie poste all'ordine del giorno. L'Assemblea dev'essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto di cui al successivo articolo 16; inoltre ogni volta lo delibera il Consiglio Direttivo oppure giunga una richiesta sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

Art. 9

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto e ciascun voto vale per una unità nel conteggio degli esiti elettorali, indifferentemente dal numero delle quote sottoscritte dall'associato che ha espresso il voto. Ogni associato può avere una delega volta a rappresentare un solo associato.

Art. 10

Quando sono espletate le formalità di convocazione sopra esposte, l'assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti, salvo il caso di delibere previste al successivo articolo 11. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Le votazioni avvengono

attraverso alzata di mano, a meno che, prima delle operazioni di voto, non venga deliberato di procedere, per un determinato punto messo all'ordine del giorno, attraverso lo scrutinio segreto.

Poteri dell'assemblea:

- approva il rendiconto consuntivo e preventivo;
- nomina il consiglio direttivo ed i revisori del conto, questi se previsti;
- indica le linee di sviluppo dell'associazione;
- delibera in merito ad argomenti sottopostigli al suo esame dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dello statuto o dei regolamenti interni;
- delibera sullo scioglimento dell'associazione e nomina dei liquidatori.

Art. 11

Per apportare le modifiche al presente statuto o deliberare sulla liquidazione dell'associazione è necessario il voto favore di due terzi degli associati presenti all'assemblea, mantenendo le modalità di convocazione e di voto previsti negli articoli precedenti. Gli associati non possono delegare altri a rappresentarli.

Dopo tre votazioni senza esito, è sufficiente il voto a favore del 50% + uno dei partecipanti all'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea degli associati ed è composto da un numero di componenti che viene determinato dall'assemblea che li nomina.

Fanno parte del Consiglio Direttivo gli associati, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni o per il termine determinato dalla delibera assembleare che lo nomina; a fine mandato, i componenti possono essere rieletti.

In caso di non accettazione della carica o di dimissione di un componente del Consiglio Direttivo, subentrerà il primo dei non eletti.

Nel caso in cui la maggioranza del Consiglio Direttivo venga meno, i componenti rimasti in carica debbono convocare entro sessanta giorni l'Assemblea per la nomina del successivo Consiglio Direttivo.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è convocato con le seguenti modalità:

- dal presidente, con comunicazione scritta anche tramite e-mail, da inviare almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione. La comunicazione dovrà informare su luogo, giorno, ora ed elenco delle materie poste all'ordine del giorno;
- nel corso della riunione del Direttivo potrà essere convocata la successiva riunione; in tale caso non sarà necessaria alcuna ulteriore comunicazione scritta e ciò vale anche per i consiglieri assenti i quali avranno l'onere di informarsi;
- nel caso non ci sia stata una previa convocazione, il Consiglio Direttivo è regolarmente convocato quando sono presenti tutti i suoi componenti e tutti si siano dichiarati edotti sulle materie da trattare.

Quando sono espletate le formalità di convocazione sopra esposta il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti presenti, purché sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, ha il potere di assumere decisioni riguardo a tutti i criteri da adottare e seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi associativi e per la direzione, gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione dei poteri espressamente attribuiti all'assemblea degli associati. Esso potrà, infine, emanare regolamenti interni che verranno sottoposti all'approvazione della prima Assemblea successiva all'emanazione dei regolamenti stessi.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, uno o più vice-presidente, il cassiere o tesoriere e due segretari, i quali durano in carica per l'intera durata in carica del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui uno tra il Presidente, il vice-presidente, il cassiere, il tesoriere e o il segretario decada o si dimetta, il Consiglio Direttivo lo sostituisce con altro dei propri componenti.

Art. 15

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo sottoporà ogni anno il rendiconto del proprio operato all'assemblea; il rendiconto formato dalla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, redatta secondo i criteri di corretta ed ordinata contabilità, oltre alla relazione su come sono stati perseguiti gli scopi associativi e sulle previsioni degli esercizi futuri. In conseguenza dell'approvazione del rendiconto, utili od avanzi di gestione, sotto qualsiasi forma diretta od indiretta non spetteranno agli associati, ma andranno ad incrementare il fondo associativo comune e quindi reinvestito a favore delle attività istituzionali.

Art. 17

Al Presidente, od in sua assenza al Vice Presidente, vengono delegate e riconosciute le seguenti funzioni:

- convocare il Consiglio Direttivo,
- presiedere le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea,
- rappresentare l'associazione in giudizio e di fronte ai terzi,
- apporre la firma per conto dell'Associazione,
- predisporre l'ordine del giorno da discutere durante le riunioni del Consiglio Direttivo,
- mantenere i rapporti con gli enti locali e le altre associazioni e fondazioni,
- riscuotere tutti i contributi provenienti sia da enti pubblici che da privati

Al Cassiere o Tesoriere vengono delegate le seguenti funzioni:

- raccogliere e gestire tutti gli atti amministrativi e contabili relativi alle entrate ed alle uscite dell'Associazione,
- effettuare tutte le operazioni bancarie od in denaro,
- custodire e gestire la cassa contante dell'Associazione,
- mantenere ed aggiornare la contabilità e l'inventario - se necessario - dell'Associazione.

Ai Segretari vengono delegate le seguenti funzioni:

- quando almeno uno dei due è presente, redigere i verbali delle delibere del Consiglio Direttivo e delle Assemblee; in caso di assenza di entrambi viene nominato un segretario specifico per la riunione che si sta svolgendo,
- mantenere aggiornato il libro degli associati,
- predisporre le comunicazioni da destinarsi agli associati.

FONDO COMUNE

Art. 18

I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi dell'Associazione sono costituiti da: quote ordinarie o straordinarie degli associati fondatori; contributi associativi annui o periodici di associati ordinari; fondi eventualmente costituiti in forma di lasciti, elargizioni o donazioni da parte di privati; fondi derivanti da enti pubblici, organismi locali ed altre istituzioni od enti, sia di natura privata che pubblica; fondi derivanti da iniziative di autofinanziamento anche tramite attività non prevalenti.

Il fondo comune è indisponibile fino allo scioglimento dell'associazione. Al momento dello scioglimento, l'Associazione sarà obbligata a devolvere il proprio patrimonio ad altri enti aventi finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 19

Qualora si verifichino i presupposti previsti di legge ovvero quando lo prevede l'Assemblea ordinaria degli associati, verrà nominato un Collegio dei Revisori dei Conti composto di sette membri effettivi e due supplenti scelti tra gli associati o tra persone estranee all'associazione, con i poteri e le funzioni previsti dalla legge in materia di controllo e revisione dei conti.

Se vengono nominati nel collegio, dei componenti che siano anche associati, ciascuno di questi deve risultare iscritto tra gli associati da almeno un anno rispetto al giorno in cui si è riunita l'assemblea che li ha nominati. Nel caso in cui uno o più degli eletti non abbiano il requisito dell'iscrizione da almeno un anno, decade, o decadono, automaticamente ed al loro posto subentrano il primo, od i primi, dei non eletti.

SCIoglIMENTO

Art. 20

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea degli associati secondo le modalità previste dall'articolo 11, la quale nominerà anche uno o più liquidatori, nel caso di necessità di un periodo di liquidazione.

CONTROVERSIE

Art. 21

Eventuali controversie tra gli associati o tra gli associati e l'associazione, sulla validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, o comunque per i rapporti associativi, nonché nel caso previsto dall'articolo 5 del presente statuto, saranno demandate ad un collegio arbitrale formato da un numero dispari di componenti ed i cui membri saranno nominati dal Sindaco del Comune di Portogruaro entro un termine di 15 giorni da quello in cui è pervenuta la comunicazione della nomina del proprio arbitro da parte della parte più diligente.

Il collegio così composto deciderà da amichevole compositore senza formalità alcuna, entro il termine di 15 giorni dal suo insediamento.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22

L'associazione si accollerà ogni eventuale debito per le sanzioni pecuniarie conseguenti a violazioni delle leggi tributarie, previdenziali o di qualsiasi altre sanzioni o multe di natura pubblica, o risarcimenti di danni, anche di natura civilistica, che avessero ad essere irrogate agli amministratori, autori delle violazioni, in conseguenza di atti da loro compiuti nello svolgimento del loro incarico e delle loro mansioni, in tutti quei casi in cui tale assunzione di debito non sia espressamente vietata da norme di legge, con esclusione comunque di tutti quei casi in cui l'amministratore, autore della violazione, abbia agito coscientemente e volontariamente in danno dell'associazione.

L'esclusione dell'assunzione del debito nei casi vietati dalla legge dovrà intendersi acclarata quando i Giudici competenti investiti della controversia si saranno definitivamente pronunciati in merito, ovvero quando venga riconosciuto dallo stesso amministratore autore della violazione che le prove fornite dalla controparte sono tali da rendere evidente l'espresso divieto della legge all'assunzione da parte dell'associazione del debito per le sanzioni irrogate.

Art. 23

Per tutto quanto non previsto e non contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni del diritto comune in materia di Associazioni.

Il Presidente del Consiglio Direttivo

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE GRUPPO di ACQUISTO SOLIDALE SENZA SCOPO DI LUCRO

Il giorno 02.12.2013 (due dicembre 2013), in Portogruaro, i signori: tutti cittadini italiani, fiscalmente domiciliati nel luogo di residenza, stipulano quanto segue:

Art. 1

E' costituita fra i Signori Francesca Achino, Anna Bello, Valentina Bortolussi, Federico Bozza, Giovanni Branca, Nadia Caldieri, Eva Carlin, Maura Carnielli, Ignazia Castellino, Silvia Cesco, Silvia Cester, Manola Colnago, Andrea Colusso, Francesco Dal Mas, Silvia Flaborea, Marisa Furlanetto, Matteo Geromin, Marina Giro, Giuliano Gottardis, Giuliana Grius, Raffaella Guerra, Claudia Gurizzan, Claudio Lucchetta, Genny Macor, Francesca Marzinotto, Franco Moni, Mary Moretto, Rosanna Nazzi, Mario Parigini, Andrea Pavan, Annunziata Penzo, Maurizio Pujatti, Mariella Rossi, Debora Sbaiz, Raffaele Silvestre, Antonio Trevisan, Elisabetta Turchetto, Tamara Vazzoler, Michela Vio, Micaela Vocella, Stefania Zadro, Valentino Zanon un'associazione Gruppo di Acquisto Solidale senza scopo di lucro denominata "*Il Canneto*", con sede in Portogruaro (VE), Via San Giacomo n° 47.

Art. 2

- L'associazione Gruppo di Acquisto Solidale senza scopo di lucro denominata "*Il Canneto*", è apolitica, apartitica e senza fini di lucro e persegue i seguenti scopi:
 - svolgere attività di acquisti collettivi di beni e distribuzione dei medesimi, esclusivamente agli aderenti, senza applicazione di alcun ricarico, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, con esclusione di attività di somministrazione e vendita;
 - costituire un punto d'incontro, di confronto, di dialogo, di solidarietà, di ricreazione, di svago, d'accoglienza, di cultura e di educazione alimentare e alla salute fra gli associati;
 - promuovere e realizzare iniziative sociali, studi, convegni, incontri che stimolino progetti utili a migliorare le condizioni di vita degli associati e del territorio. Tutto ciò anche attraverso rapporti da instaurare e mantenere con gli Enti pubblici territoriali e non, altre associazioni o fondazioni aventi scopi analoghi, affini o complementari;
 - promuovere nel territorio collaborazioni e sostegno a piccoli produttori biologici o impegnati in un percorso di conversione al biologico, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione, nella prospettiva della formazione di Distretti di Economia Solidale;
- Nell'intento di promuovere e diffondere nel territorio stili di vita coerenti con i suddetti scopi, l'Associazione potrà svolgere anche attività editoriale ed informativa, con qualsiasi mezzo che verrà ritenuto opportuno.
- L'Associazione potrà, sempre al fine di raggiungere i suddetti scopi, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate dalla legge, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie o utili al raggiungimento dello scopo associativo principale. A tal fine essa potrà: assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre associazioni o consorzi aventi scopi affini o complementari al proprio.

Art. 3

Il Fondo Comune Associativo viene così suddiviso:, una quota del valore nominale di € 10 (dieci/00)

Art. 4

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2014.

Art. 5

Viene nominato un Consiglio Direttivo composto da numero 7 membri, nelle persone di: Francesca Achino, Silvia Cesco, Claudio Lucchetta, Genny Macor, Franco Moni, Micaela Vocella, Valentino Zanon.

Il Consiglio Direttivo, così nominato, resterà in carica fino a revoca o dimissioni. Al Presidente vengono delegati tutti i poteri previsti dallo statuto.

Vengono nominati: presidente del consiglio direttivo Franco Moni, vicepresidente Francesca Achino, tesoriere Silvia Cesco, segretari Micaela Vocella e Valentino Zanon.

I consiglieri così nominati, essendo presenti, accettano la carica loro conferita. I presenti danno incarico al Presidente di apportare al presente atto costitutivo ed allo statuto tutte le modifiche che dovessero essere eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione. Non viene nominato il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6

I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi dell' Associazione sono costituiti da: quote ordinarie o straordinarie degli associati fondatori; contributi associativi annui o periodici di associati ordinari; fondi eventualmente costituiti in forma di lasciti, elargizioni o donazioni da parte di privati; fondi derivanti da enti pubblici, organismi locali ed altre istituzioni od enti, sia di natura privata che pubblica; fondi derivanti da iniziative di autofinanziamento anche tramite attività non prevalenti.

Art. 7

Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, sono riportate nello Statuto Sociale.

Firmato: